

**MODELLO STANDARD**  
**“ACCORDO CONVENZIONALE”**

**CONVENZIONE**

**TRA**

**FINPIEMONTE S.P.A.**, con sede legale in Torino, Galleria San Federico n.54, capitale sociale pari a \_\_\_\_\_, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013 (di seguito **“Finpiemonte”**);

**E**

**BANCA** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, capitale sociale pari a \_\_\_\_\_, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ (di seguito il **“Finanziatore”**).

Finpiemonte e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come **“Parti”**.

**PREMESSO CHE**

- A) Con Delibera di Giunta Regionale del 18 settembre 2017, n. 14-5624, la Regione Piemonte (di seguito **“Regione”**) ha istituito, nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) – Obiettivo tematico III.3 **“Promuovere la competitività delle PMI”** – Asse III – **“Competitività dei sistemi produttivi”** - Azione III.3d6.1, il Fondo **“Tranched Cover Piemonte 2017”**, con una dotazione finanziaria pari a Euro 23 milioni (ventitremilioni/00).
- B) Tale Fondo viene impiegato quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle Tranches Junior di portafogli segmentati di finanziamenti.
- C) Nel mese di maggio 2018, è stato emanato un Avviso pubblico per la selezione di uno o più enti finanziari al fine di dare attuazione agli interventi della Regione di cui sopra.
- D) Il Finanziatore ha presentato Istanza di Manifestazione di Interesse, corredata dalla documentazione indicata nell’Avviso, superando la medesima selezione, giusto provvedimento in data \_\_\_\_\_.
- E) In data \_\_\_\_\_ il Finanziatore è risultato aggiudicatario del Lotto Finanziario di € \_\_\_\_\_.
- F) Con il presente Accordo Convenzionale le Parti intendono regolare i loro rapporti con riferimento all'erogazione dei Finanziamenti e alla costituzione della garanzia in favore del Finanziatore a copertura dei Finanziamenti stessi in connessione all’operazione di Tranched Cover Piemonte 2017.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

- 1.1 Le premesse con i relativi allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo Convenzionale; in caso di divergenza, le previsioni dell'Accordo Convenzionale prevarranno sulle premesse ed allegati.
- 1.2 Le Parti si danno atto che la finalità del presente Accordo Convenzionale è di realizzare un'operazione di garanzia su base *tranchéd cover*, come meglio specificato nelle premesse. In caso di dubbio, le previsioni dell'Accordo Convenzionale dovranno pertanto essere interpretate in modo da rendere efficace ovvero mantenere l'efficacia dell'operazione nel suo complesso.

#### **ART. 2 – LEGGE APPLICABILE**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

#### **ART. 3 – DEFINIZIONI**

I termini che cominciano con lettera maiuscola dovranno essere interpretati, sia al singolare sia al plurale, con il significato ad essi attribuito nel presente Accordo Convenzionale, come riportati, con gli opportuni adattamenti, dall'art. 2 dell'Avviso ("Definizioni").

**Aiuto:** indica l'agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. La misura dell'intensità dell'aiuto (Equivalente Sovvenzione Lordo) viene determinata secondo il metodo di calcolo indicato all'articolo 6 dell'Avviso, e riportato all'Allegato 2 dello stesso.

**Accordo Convenzionale:** indica il presente atto.

**Avviso:** indica l'avviso pubblico di cui alla premessa C).

**Cash Collateral Junior:** indica le risorse finanziarie del Fondo, per un importo massimo pari al Lotto Finanziario, ovvero nel caso di assegnazione di più Lotti Finanziari, a ciascun Lotto Finanziario assegnato, che Finpiemonte costituirà in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla *Tranche Junior* del relativo Portafoglio.

**Cash Collateral Mezzanine:** indica le risorse finanziarie che verranno apportate dai Confidi e che saranno costituite in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla *Tranche Mezzanine* del relativo Portafoglio.

**Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria:** indica le comunicazioni di assegnazione provvisoria dei Lotti Finanziari che verranno inviate da Finpiemonte a ciascun Finanziatore individuato al termine della selezione e che assumono carattere di assegnazione definitiva solo a seguito di sottoscrizione degli Accordi Convenzionali tra Finanziatore e Finpiemonte e tra Confidi e Finanziatore.

**Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli:** indica le comunicazioni di ciascun Finanziatore, redatte secondo il modello predisposto da Finpiemonte, che verranno inviate, entro 20 gg dal termine del periodo di Ramp-Up a Finpiemonte e ai Confidi.

**Confidi:** indica i soggetti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 8 dell'Avviso, che possono apportare il Cash Collateral Mezzanine.

**Conto Vincolato Finpiemonte:** indica il conto intestato a Finpiemonte acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Junior. Il Conto Vincolato Finpiemonte dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità dell'Avviso.

**Conto Vincolato Confidi:** indica il conto intestato al Confidi acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Mezzanine. Il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità dell'Avviso.

**Contratto di Pegno:** indica il contratto, redatto secondo i modelli standard, eventualmente integrabili o modificabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicato da Finpiemonte sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) entro 10 giorni dalla approvazione dell'Avviso. Il contratto sarà stipulato sia tra Finpiemonte e il Finanziatore che tra il Confidi e il Finanziatore, per la costituzione rispettivamente del pegno sul Cash Collateral Junior e sul Cash Collateral Mezzanine, ai sensi dell'articolo 1851 del codice civile e del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta modificati, a garanzia, rispettivamente, delle Perdite registrate sulla Tranche Junior e sulla Tranche Mezzanine del relativo Portafoglio. Ciascun Contratto sarà sottoscritto contestualmente al deposito del relativo Cash Collateral, e sarà oggetto di conferma al termine del periodo di Ramp-Up

**CRR:** indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

**Data di Costituzione del Cash Collateral Junior:** indica la data di costituzione da parte di Finpiemonte del Cash Collateral Junior e di contestuale stipula del Contratto di Pegno tra Finpiemonte e il Finanziatore nei termini previsti dall'Avviso.

**Data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine:** indica la data di costituzione da parte del Confidi del Cash Collateral Mezzanine e di contestuale sottoscrizione del Contratto di Pegno tra Finanziatore e Confidi nei termini previsti dall'Avviso.

**Finanziamenti:** indica i finanziamenti che saranno concessi ed erogati alle Imprese da parte del Finanziatore secondo quanto disciplinato dal presente Accordo Convenzionale.

**Finanziamento in Default:** indica il Finanziamento che sia classificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).

**Finanziatore** (o Originator, con riferimento al ruolo all'interno dello schema di cartolarizzazione): indica il soggetto che è stato individuato a seguito della selezione di cui all'Avviso che concede i Finanziamenti alle Imprese.

**Fondo:** indica il fondo "Tranched Cover Piemonte 2017".

**Imprese:** indica le "PMI", secondo la definizione comunitaria (Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014), aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte ed operanti nei Settori Ammissibili.

**Imprese in Difficoltà:** sono le imprese come definite all'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/14.

**Istanza di manifestazione di interesse** (o più brevemente **Istanza**): indica l'istanza da presentarsi a Finpiemonte da parte del soggetto proponente, per la partecipazione all'Avviso, da presentare unitamente alle Proposte di Accordo di Portafoglio, formulata secondo il modello predisposto da Finpiemonte, riportato in allegato all'Avviso.

**Linea di intervento:** indica la suddivisione della Misura e del Fondo a seconda che il Finanziatore si avvalga solo del Cash Collateral Junior apportato dal Fondo o anche del Cash Collateral Mezzanine apportato dai Confidi, rispettivamente Linea A e Linea B ai sensi del successivo art. 4.

**Lotti Finanziari:** indica, con riferimento a ciascun Finanziatore, l'importo massimo reso disponibile a valere sul Fondo per le finalità di copertura delle Perdite della Tranche Junior dei Portafogli, come determinato ai sensi dell'articolo 11 dell'Avviso.

**Normativa di Vigilanza:** indica (i) le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi della Circolare 285 del 17 Dicembre 2013, (ii) la Circolare della Banca d'Italia n. 272 (Matrice dei Conti), (iii) la CRR e (iv) ogni regolamentazione europea o della Banca d'Italia che modifichi o sostituisca le normative di cui ai punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra o dalle stesse richiamate, il tutto come integrato o modificato tempo per tempo.

**Perdita:** indica, in relazione a un Finanziamento in Default, la perdita stimata dalla Banca conformemente alle procedure di gestione interna e del proprio sistema di rating, includendo (ma senza limitazione a) sia perdite in conto capitale che in conto interessi. L'importo di ciascuna Perdita sarà adeguato in funzione dell'aggiornamento della stima nel tempo. La determinazione finale della Perdita sarà effettuata una volta esaurite le procedure di recupero e terrà conto degli interessi standard e spese anche legali per il recupero, a prescindere dalla loro inclusione nelle stime della perdita effettuate precedentemente. Una perdita potrà essere sia una Perdita Provvisoria, sia una Perdita Definitiva

**Perdita Provvisoria:** indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare provvisorio di ogni perdita tempo per tempo stimata dal Finanziatore, tenuto conto anche di eventuali recuperi del credito, fino al momento in cui non si sia determinata una Perdita Definitiva.

**Perdita Definitiva:** indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare definitivo di ogni perdita determinata dal Finanziatore (i) a seguito della conclusione delle procedure di recupero del relativo credito, ovvero (ii) fino a quando non vi sia stata rinuncia alle stesse da parte dello stesso Finanziatore secondo la normativa vigente e le proprie policy interne, ovvero (iii) non si siano verificate le condizioni previste negli appositi Contratti di Pegno sottoscritti da Finpiemonte e Finanziatore e dal Finanziatore e Confidi.

**Periodo di Ramp-Up:** indica il periodo, decorrente dalla sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale e con termine al **30 settembre 2019**, salvo eventuali proroghe stabilite d'intesa tra le parti, durante il quale il Finanziatore costituirà i Portafogli secondo le Proposte di Accordo di Portafoglio sottoscritte. È facoltà del Finanziatore avviare anticipatamente il Periodo di Ramp-Up alla ricezione delle Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria.

**Portafogli:** indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore, durante il Periodo di Ramp-Up, aventi le caratteristiche di cui all'Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi di quanto previsto dalla Normativa di Vigilanza, così come individuato nelle Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli.

**Proposte di Accordo di Portafoglio:** indica le proposte sottoscritte dal soggetto proponente, allegate alla Istanza di manifestazione di interesse, contenenti, a pena di inammissibilità, i requisiti indicati all'articolo 4

dell'Avviso, ed in particolare l'ammontare minimo previsto dai Portafogli, la loro composizione, le condizioni economiche applicate ai Finanziamenti e le condizioni economiche applicate ai Conti Vincolati. Le Proposte devono essere formulate secondo i modelli predisposti da Finpiemonte, riportati in allegato all'Avviso.

**Punto di stacco e spessore:** indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le Tranche con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata Tranche sul valore nominale dei Portafogli di esposizioni creditizie.

**Settori Ammissibili:** indica i settori economici di appartenenza delle Imprese che possono essere ammessi per la costituzione dei Portafogli. I settori ammissibili sono tutti quelli appartenenti alla classificazione ATECO 2007 ad eccezione di quelli esclusi dal Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 dicembre 2013. I settori esclusi sono riportati all'Allegato 1 dell'Avviso.

**TUB - Testo Unico Bancario:** il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993, così come di volta in volta modificato ed integrato.

**Tranched Cover Piemonte 2017:** indica l'intera operazione disciplinata dall'Avviso, dai relativi allegati, dagli Accordi Convenzionali e dai Contratti di Pegno e posta in essere da Finpiemonte, da ciascun Finanziatore e dai Confidi a seguito dell'assegnazione dei Lotti Finanziari e della formalizzazione della relativa documentazione.

**Tranche Junior:** indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranchè cover), la quota di ogni Portafoglio che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo Portafoglio.

**Tranche Mezzanine:** indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranchè cover), la quota di ogni Portafoglio (della sola Linea B) avente grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior e maggiore rispetto alla Tranche Senior.

**Tranche Senior:** indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranchè cover), la quota di ogni Portafoglio il cui rischio di credito rimane in capo al Finanziatore, avente grado di subordinazione minore nel sopportare le Perdite rispetto alla Tranche Junior e alla Tranche Mezzanine.

Oltre a quanto previsto in precedenza, ai fini del presente Accordo Convenzionale, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

**Regolamento:** indica il Regolamento pubblico rivolto alle Imprese piemontesi per l'accesso al Fondo "Tranched Cover Piemonte 2017", pubblicato da Finpiemonte sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it), che disciplina i rapporti fra l'Impresa finanziata e Finpiemonte e in particolare, gli obblighi che l'Impresa assume a seguito della concessione dell'Aiuto.

**Disciplina di Riferimento:** si intende la normativa richiamata all'art. 1 dell'Avviso.

#### **ART. 4 – OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo Convenzionale disciplina i rapporti tra Finpiemonte e il Finanziatore per attuare quanto previsto nell'Avviso in relazione all'operazione di Tranched Cover Piemonte 2017 consistente nella costituzione di Portafogli di Finanziamenti a favore delle Imprese, e con o senza l'intervento dei Confidi, articolato come segue:

- Linea A, con una dotazione finanziaria minima di Euro 14.000.000=, che prevede la costituzione di un pegno da parte di Finpiemonte a valere sulle disponibilità del Fondo, sul Cash Collateral Junior, a copertura delle Prime Perdite (Tranche Junior);
- Linea B, con una dotazione finanziaria massima di Euro 8.000.000=, che prevede, oltre alla costituzione del predetto pegno, anche la costituzione di un secondo pegno da parte dei Confidi, sul Cash Collateral Mezzanine, a copertura delle perdite con grado di subordinazione minore (Tranche Mezzanine).

In caso di attivazione della Linea B verrà stipulato apposito Accordo tra il Finanziatore e il Confidi, come previsto nell'Avviso.

## ART. 5 – AVVIO DEL PERIODO DI RAMP-UP E COSTITUZIONE DEI PORTAFOGLI

5.1. Il Finanziatore provvede alla costituzione dei Portafogli durante il Periodo di Ramp-Up, secondo termini e modalità definiti nell'Avviso. In particolare, qualora il Finanziatore non si sia avvalso della facoltà di avviare il Periodo di Ramp-Up successivamente alle Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria e prima della sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale, come consentito dall'Avviso, vi procederà entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale. Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi obbligatoriamente entro il **30 settembre 2019** salvo proroghe concordate tra le Parti.

5.2. Entro il 30 novembre 2018, il Finanziatore, anche attraverso il sistema informativo predisposto da Finpiemonte, trasmetterà, la costituzione dei Portafogli, al fine di consentire un monitoraggio prospettico da parte di Finpiemonte in vista della composizione definitiva dei Portafogli. Sulla base dei dati forniti, il Finanziatore potrà richiedere il rinnovo del pegno in relazione ai Finanziamenti effettivamente inclusi nei Portafogli a tale data.

Il Finanziatore si impegna a raggiungere, entro tale scadenza, una percentuale del 50% dei Portafogli proposti, fermo restando che le garanzie rilasciate rimarranno in vigore anche in caso di mancato raggiungimento di tali target e che non verranno applicate penali al di fuori di quella prevista al successivo articolo 5.11.

5.3. Entro 20 giorni dal termine, anche se prorogato, del Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore trasmetterà a Finpiemonte le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli, indicando in modo specifico la suddivisione dei medesimi in distinte *tranches* come di seguito:

Linea A:

- una *Tranche junior*, esposta al rischio di prima perdita del Portafoglio,
- una *Tranche senior*, con grado di subordinazione minore.

Linea B, se attivata:

- una *Tranche junior*, esposta al rischio di prima perdita del Portafoglio,
- una *Tranche Mezzanine*, con grado di subordinazione minore rispetto alla *Tranche Junior*,
- una *Tranche senior*, con grado di subordinazione minore alle precedenti.

5.4. Ai fini dell'intervento del Fondo le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli dovranno indicare la classe di merito creditizio della *Tranche Senior* e i conseguenti punti di stacco e spessore della *Tranche Junior* e, ove prevista, della *Tranche Mezzanine*, determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui all'articolo 262 del CRR. In alternativa potrà essere utilizzata la certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito

riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI), nel qual caso detta certificazione dovrà allegarsi alle Comunicazioni stesse.

5.5. Rimane a carico del Finanziatore la valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'intervento di mitigazione del rischio attuato dal Fondo ai sensi dell'Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dal CRR e, laddove di competenza, dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013.

5.6. Resta inteso che i pegni sul Cash Collateral dovranno essere costituiti, ai sensi di quanto previsto dall'Avviso, anche nel caso in cui il Finanziatore non riesca a conseguire, con riferimento ai relativi Portafogli, il trattamento prudenziale previsto dalla Normativa di Vigilanza per le operazioni della specie.

5.7. Il Finanziatore assume la responsabilità della veridicità delle informazioni che saranno contenute nelle Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli e si impegna a far sì che tutti i Finanziamenti compresi nei Portafogli alla data di delibera rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 4.1 dell'Avviso e di seguito riportate:

(i) essere di nuova concessione ed essere concessi esclusivamente per gli scopi previsti dall'art.4.1 punto g) dell'Avviso;

(ii) essere concessi ed erogati a favore di Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie, demandando la valutazione di tale requisito al libero giudizio del Finanziatore, in conformità alle procedure interne di valutazione del merito di credito;

(iii) essere concessi ed erogati a favore di imprese, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Piemonte;

(iv) essere concessi ed erogati a favore di Imprese operanti nei Settori Ammissibili;

(v) aventi natura di finanziamento chirografario;

(vi) essere di importo minimo pari a Euro 10.000 e massimo pari a Euro 1.000.000, secondo le seguenti ripartizioni:

- per importi tra 10.000 e 100.000 Euro è possibile l'inserimento del Finanziamento esclusivamente nei Portafogli di cui alla Linea B;
- per importi tra 100.000 e 150.000 Euro è possibile, a discrezione del Finanziatore, l'inserimento del Finanziamento nei Portafogli sia della Linea A che della Linea B;
- per importi superiori a 150.000 Euro è possibile l'inserimento del Finanziamento esclusivamente nei Portafogli di cui alla Linea A.

La precedente ripartizione è vincolante per i Finanziatori esclusivamente in caso di mancata partecipazione alla Linea B.

Nel caso in cui un Finanziatore partecipi ad entrambe le Linee, nel momento in cui, durante il Periodo di Ramp-Up, dovesse completare il Portafoglio di Finanziamenti proposti sulla Linea B, potrà eventualmente inserire nel Portafoglio della Linea A anche operazioni con importo inferiore a 100.000 Euro;

(vii) aventi durata compresa tra 18 e 60 mesi, in conformità quanto previsto art. 4.1 punto h) dell'Avviso in base allo scopo del finanziamento;

(viii) non essere assistiti da garanzie reali;



(ix) essere concessi, per un ammontare di ogni Portafoglio pari ad almeno il 15% del valore totale dei Finanziamenti, ad Imprese con rating pari o inferiore, così come stabilito dal sistema di rating del Finanziatore, all'equivalente di "BB-" di Standard & Poors,

(x) essere concessi ad un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato normalmente praticato dal Finanziatore in assenza di interventi di mitigazione del rischio.

5.8 Il Finanziatore, nei limiti di quanto previsto al successivo art. 5.9, si impegna altresì a:

- a) garantire che i Portafogli risultanti all'atto delle Comunicazioni di Costituzione Definitiva non si discostino, orientativamente, dal modello di distribuzione indicato nelle Proposte di Accordo di Portafogli e successivamente inserito nell'Accordo Convenzionale

oppure, qualora i Portafogli risultanti si discostassero dal modello di distribuzione indicato nelle Proposte di Accordo,

- b) fornire a Finpiemonte apposita relazione descrittiva che riporti le motivazioni che hanno determinato gli scostamenti;

e, in ogni caso:

- c) a garantire che i Portafogli risultanti al momento della Costituzione Definitiva risultino distribuiti sulle differenti classi di rating e collocazione geo-settoriale in modo inclusivo, garantendo un sostegno significativo, in relazione all'efficienza dello strumento di garanzia, all'efficienza complessiva dei Portafogli, alla dimensione e allo spessore della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine, a classi di rating medio-basso, contraddistinte da maggior difficoltà di accesso al credito.

5.9. Tenuto conto che il periodo intercorrente tra la presentazione delle Proposte di Accordo di Portafogli e le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli è tale da poter determinare variazioni nella distribuzione geo-settoriale e di rating delle Imprese finanziate, Finpiemonte verificherà che la distribuzione dei Portafogli costituiti, qualora differenti, soddisfino comunque i requisiti di inclusività previsti all'art. 4.1. p.to j) dell'Avviso, compatibilmente con le condizioni del mercato verificatesi durante il Periodo di Ramp-Up.

5.10. Nel caso in cui, al termine del Periodo di Ramp-Up, si dovesse verificare che l'importo dei Portafogli è minore dell'ammontare indicato nelle Proposte di Accordo di Portafogli, i Lotti Finanziari assegnati in via provvisoria si ridurranno proporzionalmente e tale evidenza concorrerà a formare il giudizio di assegnazione fondi su eventuali iniziative analoghe, proposte in futuro dalla Regione Piemonte.

5.11. Successivamente all'invio delle Comunicazioni Definitive del Portafogli, Finpiemonte provvederà a controllare la corrispondenza dell'importo dei Lotti Finanziari a quanto indicato nelle Proposte di Accordo di Portafogli e i calcoli effettuati dal Finanziatore nel determinare l'ammontare definitivo dei Lotti Finanziari e l'eventuale maggior importo sarà retrocesso dal Finanziatore a favore di Finpiemonte contestualmente alla stipula dell'atto di conferma di cui all'articolo 6.5.

In tal caso Finpiemonte si riserverà anche di applicare una penale pari allo 0,5% delle somme riferite al Cash Collateral Junior impegnato e non utilizzato, ai fini della cartolarizzazione, in virtù del ridotto ammontare di Portafoglio (a parità di spessore costante della tranche stabilita). Tale valore è incrementato all'1% nel caso in cui l'importo del Cash Collateral Junior non utilizzato sia uguale o superiore al 30% di quello impegnato inizialmente.

Si precisa che la penale non sarà applicata nel caso in cui il valore oggetto di restituzione sia inferiore a € 100.



5.12. Finpiemonte, in relazione ai Portafogli individuati con la Comunicazione di Costituzione Definitiva, potrà eccepire al Finanziatore rilievi esclusivamente inerenti al fatto che i Finanziamenti non rispettano le caratteristiche di cui al precedente art. 5.7. Per effetto di tali rilievi, Finpiemonte potrà chiedere l'esclusione del relativo Finanziamento dal relativo Portafoglio, fino all'individuazione della Perdita Definitiva su ciascun Finanziamento in Default. Resta inteso che, in nessun caso, i rilievi formulati da Finpiemonte potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore sulla base dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Convenzionale.

## **ART. 6 - COSTITUZIONE DEL PEGNO SUL CASH COLLATERAL JUNIOR**

6.1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, Finpiemonte sottoscriverà con il Finanziatore il contratto di conto vincolato intestato a "Finpiemonte - Fondo Tranché Cover Piemonte 2017", procederà al versamento del Cash Collateral Junior e sottoscriverà il relativo Contratto di Pegno, secondo il modello pubblicato sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it), eventualmente integrato o modificato per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del Finanziatore.

6.2. L'efficacia del presente Accordo Convenzionale è condizionata risolutivamente alla corretta e puntuale esecuzione degli adempimenti di cui al precedente punto 6.1.

6.3. Ai sensi di quanto previsto nell'Avviso, il Conto Vincolato non comporterà spese di gestione e sulle somme ivi depositate matureranno interessi calcolati nella misura del  , come proposto dal Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e liquidati trimestralmente, al netto di eventuali oneri fiscali dovuti in relazione al Conto stesso.

6.4. Come previsto nell'Avviso, il pegno sarà costituito, in favore del Finanziatore, a garanzia delle prime Perdite del Portafoglio, registrate in qualsiasi momento a partire dall'avvio del Ramp-Up, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior.

6.5. Le Parti rinoveranno il pegno sul Cash Collateral Junior, secondo le modalità richieste dal Finanziatore, con apposito atto entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio per un importo pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate al Finanziatore a copertura delle prime Perdite verificatesi nel Periodo di Ramp-Up. L'eventuale maggior importo sarà liberato dal Finanziatore a favore di Finpiemonte come previsto all'articolo 5.11. Al pegno così rinnovato sarà allegato l'elenco definitivo dei Finanziamenti costituenti il Portafoglio. Il Finanziatore potrà richiedere il rinnovo del pegno anche durante il periodo di Ramp-Up, alla presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 5.2 del presente Accordo sulla base dei dati ivi forniti.

6.6. Per quanto qui non disciplinato, si rinvia a quanto previsto nell'Avviso e al successivo Contratto di Pegno.

## **ART. 7— OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRI IMPEGNI DEL FINANZIATORE (eventualmente integrabili in base ad accordo tra le Parti)**

7.1. Entro il 30 novembre 2018 e, poi, unitamente alle Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli, il Finanziatore invierà a Finpiemonte, anche attraverso il sistema informatico messo a disposizione da Finpiemonte stessa, le seguenti informazioni per ciascun Finanziamento erogato:

- a) le informazioni anagrafiche (ragione sociale dell'Impresa, codice identificativo interno (NDG), codice interno Finanziamento);
- b) le informazioni necessarie per il calcolo dell'ESL da parte di Finpiemonte (importo erogato, data erogazione, durata, tasso, finalità);
- c) i principali dati contabili dell'Impresa finanziata (volume di fatturato, attivo di bilancio e ULA);
- d) la classe di merito creditizio attribuita all'Imprese (probabilità di default o classe interna di rating o classe equivalente esterna Standard&Poor's) al momento della concessione del Finanziamento e alle scadenze di cui al precedente articolo 7.1, calcolata secondo le procedure del Finanziatore;
- e) le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun Finanziamento erogato;
- f) l'eventuale classificazione del Finanziamento quale Finanziamento in Default;
- g) il Codice di attività dell'impresa secondo la classificazione ATECO 2007;
- h) le altre informazioni di dettaglio inserite nella tabella "Tracciato informativo", allegata al presente Accordo.

7.2. Successivamente il Finanziatore fornirà, almeno semestralmente, per ciascun Finanziamento erogato, il relativo debito residuo e l'eventuale numero/importo di rate scadute e non pagate;

7.3. Inoltre, il Finanziatore si impegna a:

- a) tenere informata Finpiemonte su eventuali circostanze rilevanti di cui venga a conoscenza che, ai sensi della Disciplina di Riferimento e in particolare del D.Lgs. 123/98, possano comportare la revoca dell'Aiuto da parte di Finpiemonte non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l'informazione;
- b) chiedere a Finpiemonte preventivo nulla osta all'eventuale decisione di rinegoziare (allungamento o sospensione fino ad un massimo di 12 mesi) con un'Impresa finanziata che sia in una situazione creditizia definibile "in bonis" (secondo le vigenti classificazione regolamentari), la durata o altre condizioni del Finanziamento stesso. Finpiemonte farà pervenire le proprie osservazioni nel termine massimo di 30 giorni.

Restano escluse dal preventivo nulla osta le rinegoziazioni che derivino da provvedimenti di legge o accordi generali (es. Moratorie ABI) ovvero ancora iniziative generalizzate della banca (es. connesse ad eventi calamitosi);

- c) in caso di classificazione di un Finanziamento come Finanziamento in default e/o di risoluzione del contratto di finanziamento, e comunque in ogni caso in cui provveda ad escutere la garanzia di Finpiemonte, esperire tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del relativo credito, anche nell'interesse di Finpiemonte, secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente Accordo Convenzionale;
- d) fornire a Finpiemonte, su sua richiesta, aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei crediti;
- e) comunicare a Finpiemonte gli estremi di società terze eventualmente incaricate del recupero dei crediti e diverse da quelle già attualmente incaricate dal Finanziatore;

- f) verificare, prima dell'erogazione, che non sia superata la soglia "de minimis" utilizzando il foglio di calcolo fornito da Finpiemonte con riferimento al calcolo dell'ESL e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa in sede di domanda di finanziamento.

## **ART. 8 - IMPEGNI DEL FINANZIATORE RELATIVI AL CONTENUTO DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO**

8.1 Il Finanziatore si impegna a inserire, in conformità alla Disciplina di Riferimento, nel contratto di Finanziamento:

- (1) nella parte relativa alle dichiarazioni dell'Impresa, che la stessa:
- a) prende atto del contenuto e della natura delle informazioni e dei dati che ai sensi del presente Accordo Convenzionale ed in particolare dell'articolo 7, il Finanziatore trasmetterà a Finpiemonte ed accetta che gli stessi vengano così trasmessi, nel rispetto degli adempimenti informativi previsti, al riguardo, in capo al Finanziatore;
  - b) prende atto che la concessione delle garanzie pubbliche si inserisce nell'ambito degli interventi regionali di incentivazione e sviluppo delle imprese piemontesi ed è regolata, oltre che dalla Disciplina di Riferimento, dal D.Lgs. n.123/1998;
  - c) prende atto che in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la domanda di finanziamento ai sensi della Disciplina di Riferimento o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso all'Aiuto e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca dell'Aiuto regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel contratto di Finanziamento, Finpiemonte, ove previsto, potrà adottare provvedimento di revoca dell'Aiuto e del relativo beneficio inteso come valore economico della garanzia rilasciata a costo zero, ferma restando la sua validità nei confronti del Finanziatore;
  - d) dichiara di essere a conoscenza che nel caso di revoca dell'Aiuto da parte di Finpiemonte, il credito derivante dalla restituzione della garanzia escussa nonché quello derivante dal recupero dell'Aiuto indebitamente fruito vantato da Finpiemonte sono assistiti da privilegio generale ai sensi del d.lgs. 123/98. A tal fine sarà Finpiemonte a procedere al recupero dell'Aiuto nei modi di legge anche mediante iscrizione a ruolo;
- (2) nella parte relativa agli obblighi dell'Impresa finanziata che la stessa, tra le altre cose:
- a) si impegna ad utilizzare il Finanziamento per gli scopi di cui all'articolo 4.1 lett.g) dell'Avviso;
  - b) si impegna ad autocertificare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4.1 lettera b) e 4.2. dell'Avviso;
  - c) si impegna a trasmettere, per la parte di competenza, al Finanziatore le informazioni e i dati di cui al comma (1) (a) del presente articolo; e si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla Disciplina di Riferimento.

## **ART. 9 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ**

Durante il Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore dovrà procedere alle attività promozionali e di pubblicità del prodotto dando evidenza che lo stesso è finanziato con risorse del POR FESR 2014-2020, ed in particolare:

- a) inviare un'informativa generalizzata alle Imprese (circolari, newsletter, sito internet);

- b) selezionare Imprese già finanziate in passato per investimenti, con finanziamenti estinti o in fase di estinzione, potendo così svolgere una preventiva verifica circa la potenziale finanziabilità in base al profilo di rischio e quindi contattarle direttamente.

#### **ART. 10 - REVOCA DEGLI AIUTI**

Il Finanziatore prende atto che, al ricorrere di una o più cause di revoca, regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel contratto di Finanziamento, Finpiemonte potrà adottare nei confronti delle Imprese finanziate il provvedimento di revoca dell’Aiuto e del relativo beneficio, inteso come valore economico della garanzia rilasciata a costo zero. Le Parti concordano che la predetta revoca non inciderà in alcun modo sull’effettività dell’operazione di Tranched Cover nel suo insieme e, in particolare, sul pegno sul Cash Collateral costituito in garanzia a favore del Finanziatore, che rimarrà comunque valido ed efficace.

#### **ART. 11 – ESCUSSIONE DEL PEGNO**

Le modalità e i tempi di escussione del pegno saranno quelle disciplinate, come previsto ai sensi dall’articolo 15 dell’Avviso, dal Contratto di Pegno, cui si rinvia.

#### **ART. 12 - PROCEDURE DI RECUPERO**

12.1. Il Finanziatore, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente articolo 11 svolgerà l’ordinaria attività di gestione e recupero dei crediti derivanti dai Finanziamenti, nei modi e nei tempi valutati opportuni compatibilmente con la normativa vigente e in linea con le policy interne.

12.2. Il Finanziatore, secondo quanto precede ed attenendosi alle proprie procedure interne di gestione dei crediti, in caso di classificazione di un Finanziamento come Finanziamento in Default e/o di risoluzione del contratto di finanziamento, e comunque in ogni caso in cui provveda ad escutere la garanzia di Finpiemonte, esperirà tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del relativo credito.

12.3. Al fine di consentire al Finanziatore le attività di gestione e recupero dei crediti derivanti dai Finanziamenti, Finpiemonte col presente atto conferisce al Finanziatore, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché questi, in nome proprio, ma anche per conto e nell’interesse di Finpiemonte possa:

- (a) procedere, in caso di ritardo o inadempimento dell’Impresa finanziata, a fare quanto necessario per il recupero, anche coattivo, degli importi dovuti, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - i. promuovere azioni giudiziarie di cognizione, ingiuntive e cautelari in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa; incaricare avvocati; sottoscrivere attestazioni contabili; sottoscrivere atti di precetto e compiere azioni esecutive mobiliari ed immobiliari e presso terzi; rinunciare alle azioni, alle domande o agli atti dei giudizi;
  - ii. promuovere procedure concorsuali o intervenirevi insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo cura di far valere, nei casi previsti dalla normativa, la posizione privilegiata del credito vantato da Finpiemonte afferente la garanzia escussa ai sensi dell’art. 9 comma 5 del D.lgs. 123/1998;
  - iii. curare l’esecuzione dei giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;

- (b) fare, anche se qui non specificato, tutto quanto riterrà necessario, utile, opportuno per il buon espletamento del mandato;
- (c) definire eventuali accordi transattivi con le Imprese finanziate, secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune nel rispetto di quanto previsto dalle proprie policy interne per la gestione di esposizioni deteriorate.

In caso sia necessario agire in rappresentanza di Finpiemonte, il potere rappresentativo sarà oggetto di specifica procura.

12.4. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nel proprio e nell'interesse di Finpiemonte, ai sensi dei precedenti commi, saranno imputate ai sensi di quanto stabilito nel Contratto di Pegno.

12.5. Solo successivamente all'escussione delle somme dovute a titolo di Perdita Definitiva Finpiemonte, salvo diversi accordi tra le Parti, sarà surrogata ai sensi dell'art. 1203, comma 1 n.3) del codice civile in tutti i diritti derivanti dal contratto di Finanziamento e nelle eventuali garanzie personali ad esso accessorie, nei limiti della quota oggetto di escussione. Eventuali ulteriori azioni di recupero saranno svolte da Finpiemonte in autonomia. Resta inteso che la surroga di Finpiemonte nei diritti derivanti dal contratto di Finanziamento e dalle garanzie accessorie, sarà limitata al credito esistente al momento dell'escussione delle somme dovute a titolo di Perdita Definitiva, in tutti i casi in cui le procedure di recupero, sia giudiziali sia stragiudiziali o bonarie, abbiano comportato la rinuncia parziale o totale del credito a seguito di transazioni, cessioni, remissioni o surrogazioni.

### **ART. 13 - DURATA**

La durata del presente Accordo è stabilita, per ciascun Finanziatore, in base alle proprie modalità operative, coerentemente con una delle seguenti opzioni:

**OPZIONE A - 13.1.** Il presente Accordo Convenzionale entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e scadrà quando (i) il Finanziatore sia pervenuto all'individuazione della Perdita Definitiva relativa a tutti i Finanziamenti in Default, e (ii) siano state liberate le eventuali somme residue ancora costituite in pegno sul Conto Vincolato (come meglio dettagliato nel Contratto di Pegno). In tale momento Finpiemonte e il Finanziatore si riterranno liberi da ogni e qualsiasi impegno reciproco relativo alla presente Misura e, salvo diversi accordi tra le Parti, Finpiemonte sarà surrogata nei diritti del Finanziatore nei confronti dell'Impresa, ove esistenti, e potrà esercitare in proprio ogni azione di recupero contro l'Impresa inadempiente;

**OPZIONE B - 13.1.** Il presente Accordo Convenzionale entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2024 conservando comunque la propria efficacia anche successivamente a tale data limitatamente ai finanziamenti ancora in essere, anche in contenzioso, siano o meno qualificati come Finanziamenti in Default e sino alla loro totale estinzione ovvero rinuncia alle relative procedure di recupero. In tali casi resta inteso che il Cash Collateral Junior verrà comunque ridotto sino all'ammontare complessivo (se inferiore) del valore nominale dei finanziamenti in contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero dei Finanziamenti in default al netto dell'eventuale importo del Cash Collateral Junior esistente a tale data.

13.2. Se, alla data di scadenza, sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle relative procedure di recupero, giudiziale o stragiudiziale, ovvero ancora alla rinuncia delle medesime azioni

di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del Cash Collateral, a copertura della Tranche Junior, verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in essere anche se non in fase di contenzioso ovvero non ancora qualificati quali Finanziamenti in default, così come di quelli in default. Tale valore verrà calcolato alla data di scadenza indicata all'articolo che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

## **ART. 14 – RISOLUZIONE**

14.1. Finpiemonte si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Convenzionale al verificarsi di uno dei seguenti casi non rimediati entro 30 giorni, previa diffida:

- a) inesistenza di uno o più requisiti (come previsti all'art. 7 dell'Avviso) indicati in sede di gara al momento della stipula del presente Accordo Convenzionale;
- b) grave e reiterato mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Accordo Convenzionale;
- c) violazione dell'articolo 16.5. del presente Accordo Convenzionale in merito al divieto di cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo Convenzionale, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Finpiemonte al Finanziatore mediante PEC o raccomandata A/R e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

14.2. In qualsiasi caso di risoluzione, si applicano le previsioni del precedente articolo 13.

## **ART. 15 — IMPEGNO DI RISERVATEZZA E PRIVACY**

Gli impegni di riservatezza e privacy sono regolati secondo le modalità operative adottate da ciascun Finanziatore, da indicare al presente articolo, e comunque nel rispetto della normativa in vigore.

## **ART. 16 – VARIE**

16.1. Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo Convenzionale dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.

16.2. Il presente Accordo Convenzionale, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo Convenzionale risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo Convenzionale medesimo.

16.3. In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.

16.4. Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Finanziatore esplicitati nel presente Accordo Convenzionale non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Finanziatore far

fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

16.5. E' fatto divieto al Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo Convenzionale e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo Convenzionale, ad eccezione delle cessioni a garanzia derivanti da clausole contenute in accordi di provvista con soggetti terzi quali ad esempio CDP, BEI o similari, nonché le cessioni e gli incarichi per lo svolgimento delle attività di recupero.

16.6. Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo Convenzionale necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

#### **ART. 17 — COMUNICAZIONI**

17.1. Qualsiasi comunicazione e/o informazione relativa al presente Accordo Convenzionale dovrà effettuarsi o via PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sarà efficace alla ricezione della stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:

a) a Finpiemonte:

**Finpiemonte S.p.A.**

Galleria San Federico, 54

10121 Torino

PEC: [finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it)

b) al Finanziatore:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **ART. 18 — ONERI TRIBUTARI, COSTI E SPESE**

Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente derivante dal presente Accordo Convenzionale o comunque connesso all'esecuzione dello stesso è a carico del Finanziatore. Gli oneri relativi alla registrazione del presente Accordo Convenzionale in caso d'uso saranno a carico della parte che vi procede.

#### **ART. 19 — FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che derivasse a Finpiemonte o alla Regione Piemonte dall'applicazione del presente accordo convenzionale dovrà essere prevista la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Torino, \_\_\_\_\_



Per Finpiemonte S.p.A.

---

Per Banca

---